

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
SEZIONE III - DR. CIRO LONGO

5797 5797/10
18317/09
16888/10
5692/10

Il Giudice di Pace di Napoli della III sezione civile, Dr. CIRO LONGO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18317/09 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente per oggetto risarcimento danni

T R A

Iovine Filomena, rapp.ta e difesa dal p. avv. Francesco Iovine, come da mandato a margine dell'atto di citazione, c/o il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via 1^a Trav. Casilli n. 4

ATTORE

C O N T R O

Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., dom.to ex lege c/o Casa Comunale - Via Isolino n. 1 - Ischia (NA)

CONVENUTO CONTUMACE

E

Capitaneria di Porto, in persona del legale rapp.te p.t., Via Isolino n. 57 - Ischia (NA)

CONVENUTA CONTUMACE

E

Regione Campania - Area Generale Coordinamento Transito e Viabilità, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Bernardino Tuccillo dell'Avvocatura Regionale, come da procura generale alle liti per atto notaio Cimmino del 17/09/02 e con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

CONVENUTA

N O N C H E'

Caremar S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Napoli al Rione Siringano n. 2

CONVENUTA CONTUMACE

17906
18 DEC 2010
17906
18 DEC 2010

IL GIUDICE
DR. CIRO LONGO

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Dichiarare la responsabilità, in solido tra loro, o di chi di ragione, dei convenuti in ordine all'evento dannoso verificatosi in Ischia (NA) il giorno 14/06/07 alle ore 11:30 circa, sul molo di imbarco ove è ubicata la biglietteria portuale; condannare i convenuti, in solido tra loro, o chi di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali in favore dell'attore, nonché alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA REGIONE CAMPANIA: Rigettare la domanda dell'attore siccome improponibile, improcedibile, inammissibile anche per carenza di legittimazione passiva ed infondata in fatto e in diritto; condannare l'attore al pagamento delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28/11/08 e 1-9/12/08, l'istante conveniva in giudizio rispettivamente il Comune di Ischia, la Capitaneria di Porto di Ischia, la Regione Campania e la Caremar S.p.A., per ivi sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità solidale degli stessi o di chi di ragione, in ordine al verificarsi dell'evento dannoso avvenuto in Ischia (NA) il giorno 14/06/07 alle ore 11:30 circa e la condanna solidale dei convenuti, o di chi di ragione, al risarcimento dei danni in favore di parte attrice dal momento che nessuna delle convenute aveva provveduto al dovuto risarcimento dei danni pur avendone ricevuta richiesta con lettere raccolte a/r del 31/07/07, 13/09/07, 15/10/07 e 28/09/07 recapitate rispettivamente al Comune di Ischia, alla Capitaneria di Porto, alla Caremar S.p.A. ed alla Regione Campania.

Chiamata la causa per il giorno 20/04/09 ed instauratosi il contraddittorio innanzi al Giudice di Pace di Napoli della III sezione civile Dr. CIRO LONGO, si costituiva per i citati convenuti la sola Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Bernardino Tuccillo dell'Avvocatura Regionale, la quale impugnava estensivamente la domanda attorea riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta.

L'istante, rappresentata e difesa dal p. avv. Francesco Iovine, nel costituirsi si riportava all'atto di citazione impugnando quanto ex adverso dedotto ed eccepito.

Su istanza del procuratore dell'attore, il Giudice di Pace adito, rilevata l'avvenuta integrazione del contraddittorio, ammetteva la prova testimoniale così come articolata e con il teste indicato fissandone l'espletamento all'udienza dell'8/06/09.

seguito, espletata l'ammessa prova per testi, la causa sulle conclusioni di cui in epigrafe, all'udienza del 14/06/2010 veniva assegnata a sentenza.

In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Comune di Ischia, della Capitaneria di Porto e della Caremar S.p.A., tutti ritualmente citati e non comparsi.

Rituale e pertinente risulta la legittimazione attiva come da biglietto di viaggio depositato agli atti e da documentazione medica riguardante la persona fisica dell'attore e da successiva relazione medico-legale della D.ssa Stefania Meliota nominata CTU medico-legale.

In ordine alla legittimazione passiva, è da ritenersi carente quella del Comune di Ischia, della Capitaneria di Porto e della Caremar S.p.A. andando, invece, dichiarata la competenza della Regione Campania, la quale come da testimoniale di Stato del 19/05/04, acquisiva il pontile del Porto di Ischia nel proprio patrimonio, espletando sullo stesso competenze amministrative e di manutenzione.

Il verbale del 16/09/04 nel quale le società marittime di navigazione si facevano carico della manutenzione del pontile, risulta essere un atto interno tra la Regione Campania e le società di navigazione che si servivano del pontile senza alcuna rilevanza esterna.

In sostanza, per i terzi, responsabile della gestione del pontile, risulta essere solo la Regione Campania nel cui patrimonio rientra il pontile ove avveniva il sinistro.

Pertanto, la Regione Campania, ritualmente citata in giudizio, non si premurava di chiedere autorizzazione per la chiamata in causa della Caremar S.p.A..

Pertanto, va rigettata l'eccepita carenza di legittimazione passiva della Regione Campania, dalla stessa sollevata, in relazione all'azione di cui al presente procedimento.

Passando all'esame dell'an debeatur, la domanda appare fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

La versione del sinistro, nei termini prospettati dall'attore, trova puntuale riscontro nella deposizione del teste escusso, Caiazzo Giovanni, figlio dell'istante, il quale riferiva che nelle circostanze di tempo e luogo indicate, la madre, nei pressi della biglietteria, in partenza da Ischia per Napoli, inciampava sulla grata del pontile che era divelta cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni per le quali veniva soccorsa prima all'ambulatorio dell'ASL locale e poi all'Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

Più precisamente, all'udienza del 21/09/09 il teste Caiazzo riferiva che: "Era il 14/06/07, mi trovavo insieme a mia madre sul pontile di Ischia, nei pressi della

glietteria per acquistare i biglietti per rientrare a Napoli...un po' prima di entrare nella biglietteria mia madre inciampò sulla grata del pontile di ferro che era divelto, cadendo rovinosamente a terra...mia madre è caduta sul pontile con la faccia e le ginocchia a terra...in quel momento passava un medico del Pronto Soccorso di Ischia che ci accompagnò al P.S. più vicino ad Ischia Ponte...mia madre riportò lesioni al ginocchio destro che si gonfiò enormemente e anche dolori all'anca, per le lesioni riportate, dietro consiglio dei sanitari, mia madre fu trasferita all'ospedale Rizzoli di Ischia Ameno...nella stessa giornata, nella stessa serata, abbiamo preso l'aliscafo per portare mia madre a Napoli...verso le ore 13:30 mi recai a denunciare il fatto presso la locale stazione dei Carabinieri, in quell'occasione il Maresciallo dei carabinieri mi raccontò che qualche giorno prima lo stesso era accaduto ad una donna di nazionalità danese...il pontile, era del tutto sguarnito di tappeto, passamani e strutture antinfortunistiche...non vi erano al momento dell'infortunio molte persone che si trovassero ad acquistare i biglietti".

Tale descrizione della dinamica dell'evento dannoso risulta esaustivo e in grado di poter configurare per la Regione Campania la responsabilità di custode, ex art. 2051 c.c., per quanto accaduto, presunta e non superata la prova contraria idonea a collegare l'accaduto ad un caso fortuito o a colpa di terzi o della stessa persona danneggiata.

Le lesioni riportate dall'istante trovano sufficiente riscontro nella documentazione medica agli atti asseverata successivamente dalle conclusioni medico-legali della Dr.ssa Stefania Meliota nominata quale CTU medico-legale.

Affermata, pertanto, la responsabilità della Regione Campania in ordine all'evento dannoso per cui è causa, la stessa va condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e morali in favore dell'attore.

Circa il quantum debeatur, sulla scorta della consulenza medico-legale del CTU nominato, la quale appare immune da vizi logici e scientifici e, pertanto, pienamente condivisibile, i danni sofferti dall'attore possono quantificarsi in € 1.756,97, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, di cui € 637,20 per invalidità temporanea totale e parziale, € 839,83 per 1,5% di danno biologico ed € 279,94 per danno morale.

Le spese di lite seguono la soccombenza vanno liquidate a favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli della III sezione civile, dr. CIRO LONGO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da Iovine Filomena nei confronti del Comune di Ischia, Capitaneria di Porto, Caremar S.p.A. e Regione Campania, tutti in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:

- Accoglie la domanda dell'attore siccome ammissibile e fondata;
- B) Dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Comune di Ischia, della Capitaneria di Porto e della Caremar S.p.A.;
- C) Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al risarcimento dei danni, in favore dell'attore, che liquida nella misura di € 1.756,97, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
- D) Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al p. avv. Francesco Iovine, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.200,00 di cui € 500,00 per onorario, € 600,00 per diritti ed € 100,00 per spese, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Napoli il 25/06/2010

Il Giudice di Pace

IL GIUDICE DI PACE
Amk. Cirò Longo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, il 25/6/10

Il Cancelliere p.t. p.s.
Dott.ssa Elisabetta Mazzei



